

Sospensione per procedimento disciplinare: una dipendente chiede la monetizzazione delle ferie non godute...

Data: 12/11/2019

Area Tematica: Relazioni sindacali, contenzioso

Argomenti: ♦Trattamento economico: pagamento ferie non godute

Keywords:

#pbb #monetizzazione #sospensione #riammissione #cessazione #maturare #periodo #quantizzare #godere #malattia #aran

Domanda

Si richiede un parer in merito alla diffida ricevuta.

L'istante è stata sospesa per un periodo di circa due anni ed ora, dopo la riammissione in servizio per assoluzione in primo grado in un procedimento penale che l'ha vista coinvolta, richiede la quantificazione delle ferie anche per il periodo di sospensione per un procedimento disciplinare, oltre che quelle maturate precedentemente la sospensione che sono state quantizzate con decreto di agosto da questa ISA.

Inoltre, non intende usufruirne richiedendo la monetizzazione delle stesse.

Si richiede un consiglio su come agire e i riferimenti normativi da seguire oltre ad eventuali linee di indirizzo del Miur in casi analoghi.

Risposta

In merito al quesito posto si ritiene che la monetizzazione spetta, nei casi previsti dalla normativa, solo comunque in caso di cessazione dal servizio.

Inoltre, il periodo di sospensione non comporta la maturazione delle ferie.

In merito al primo punto il CCNL 2018 ha sostituito l'art. 13, comma 15 del CCNL 2007 con la previsione che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative (cfr Legge Stabilità 2012; Orientamenti MEF e Funzione Pubblica).

Per quanto concerne il personale a t.i. il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012, aveva chiarito la portata del divieto di liquidare le ferie non godute previsto dall'art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 precisando che:

- il divieto di liquidare le ferie al personale dipendente cessato dal servizio non opera nei casi in cui l'impossibilità ad usufruire delle ferie sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà dello stesso lavoratore quali, ad esempio, il decesso, la malattia, l'infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, nonché per congedo obbligatorio per maternità;
- ad ogni modo la monetizzazione in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste.

Ad ogni modo già la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 95 del 2016 ha affermato che va riconosciuto al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione"; infatti, il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.

Si ricorda, altresì, che la Dichiarazione Congiunta n. 1 al CCNL 2018 dà atto che all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

In merito al secondo punto, di norma, il diritto alle ferie non matura nei casi di sospensione del rapporto se tale periodo non è equiparato al servizio dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

L'art. 13, comma 14, del CCNL 2007 (non modificato dal CCNL 2018) prevede che il periodo di ferie non è riducibile per

malattia o per assenze parzialmente retribuite (tra l'altro per assenze parzialmente retribuite il riferimento è al trattamento economico stabilito all'art. 17, comma 8, che disciplina il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia per un periodo di 18 mesi nel triennio - cfr Orientamento ARAN SCU_011 del 23 luglio 2009)

L'ARAN, con l'OA RAL 4 novembre 2013 (in riferimento alla sospensione cautelare) ha affermato che "durante il periodo di sospensione il dipendente non matura ferie, per la mancanza del necessario presupposto della prestazione lavorativa effettivamente reso (sul necessario collegamento delle ferie al servizio effettivamente prestato si veda Corte Cass. n.6872 del 1988 e n.504 del 1985 – sull'impossibilità di maturare le ferie in caso di assenza non retribuita si veda Corte Cass. 1315 del 1985). Infatti, la giurisprudenza del lavoro tende a collegare il diritto alla maturazione delle ferie al solo servizio effettivamente prestato. Conseguentemente, a seguito della riammissione in servizio, il dipendente non ha giorni di ferie maturati durante il periodo di sospensione e non fruiti a causa della stessa".

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.